

**L.R. 8 febbraio 2018, n. 5. Art. 11**

**Norme in materia di artigianato.**

**Art. 11** *Comunicazioni al Registro delle imprese.*

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'Ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.
2. L'Ufficio del registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste per l'iscrizione al Registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.
3. Le CCIAA procedono alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie di cui al comma 1 dell'articolo 10. A tal fine, le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei comuni.